ALLEGATO 4 – Patto di integrità

PATTO DI INTEGRITÀ

PER L'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL "Impianto di climatizzazione conservativa e controllo microclimatico degli Appartamenti Reali della Reggia di Caserta"

TRA

la Reggia di Caserta - ufficio dirigenziale di livello generale dotato di autonomia speciale, con sede legale a Caserta in Piazza Carlo di Borbone, C.F. 93094810616, in persona del Direttore Generale ad interim, in qualità di legale rappresentante dell'Istituto, in virtù dei poteri derivanti dall'incarico conferito con il relativo provvedimento di nomina (di seguito, anche soltanto **"Sponsee"**)

E

l'operatore _____ avente sede legale in _____ Via _____ P. I.V.A e codice fiscale _____ legalmente rappresentato da _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ in qualità di _____

che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede (di seguito anche soltanto "***Sponsor***");

e

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ CF_____ residente a _____ (___), via _____ n._____ in qualità di:

□ (se del caso) legale rappresentante

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata

dell'operatore economico _____ (indicare la denominazione sociale) _____ (indicare la forma giuridica) _____ (indicare la sede legale) _____ (indicare CF e PI) _____;

VISTO

- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono*

prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'ANAC;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la Reggia di Caserta e l'operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 - Durata

Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili fino alla completa esecuzione del contratto, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Ai fini della formalizzazione dell'affidamento, l'operatore economico:

- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto delle prestazioni contrattuali al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Ministero;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'affidamento e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le suddette finalità;

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento e/o gestione del contratto;

- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al presente affidamento;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 16 ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Ministero della Cultura che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 co. 9 lett. e) L. 190/2012 e s.m.i., per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:

□ non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti della Reggia di Caserta

ovvero

□ sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti della Reggia di Caserta, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l'affidamento del servizio e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità ed anti-corruzione negli eventuali contratti di subappalto;

- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto.

Art. 4 - Obblighi a carico della Reggia di Caserta

L'Istituto si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'agire assunti con il presente Patto.

L'istituto assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'affidamento e/o gestione del contratto.

L'Istituto si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti al presente affidamento secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità

La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l'inadempimento: la risoluzione del contratto con conseguente contestuale segnalazione del fatto all'Anac.

La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall'Istituto a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l'operatore economico interessato. L'Istituto comunica l'avvio del procedimento d'ufficio all'operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La Reggia di Caserta, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra l'Istituto ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da[1]:

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto da parte del concorrente e presentato unitamente alla documentazione amministrativa unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità.

In caso di partecipazione in forma plurima (RTI/Consorzi ordinari sia costituiti che costituendi), il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale di ogni componente, con allegazione del documento di identità in corso di validità relativo ad ogni firmatario.

In caso di consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lettera d) e 66 co. 1 lett. g) del D.lgs. n. 36/2023 che partecipano in proprio, il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio, con allegazione del documento di identità in corso di validità relativo ad ogni firmatario.

In caso di consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lettera d) e 66 co. 1 lett. g) del D.lgs. n. 36/2023 che partecipano per alcune consorziate, il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio e delle singole consorziate esecutrici, con allegazione del documento di identità in corso di validità relativo ad ogni firmatario.

[1] **N.B.**
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.